



Tribunale di Pisa

*Giornata della Solidarietà
(29.04.2019)*



**“IL TRIBUNALE DI PISA
UN MONDO TUTTO DA SCOPRIRE”
(Vademecum per i giovani delle scuole)**

"Io sono orgoglioso di essere cittadino italiano, ma mi sento anche cittadino del mondo, sicché quando un uomo in un angolo della terra lotta o è perseguitato perché vuole restare un uomo libero, io sono al suo fianco con tutta la mia solidarietà di cittadino del mondo".

(Sandro Pertini)

(Frase tratta dal messaggio di fine anno agli italiani – 1978)

BREVE PRESENTAZIONE DEGLI UFFICI

IL TRIBUNALE

FUNZIONE ISTITUZIONALE DEL TRIBUNALE

Il Tribunale ha funzioni giudicanti in materia civile e penale, con competenza su tutto il territorio della Provincia di Pisa. Svolge funzioni di giudice di primo grado o d'appello sulle sentenze emesse dai Giudici di Pace del Circondario. Il Tribunale opera anche come articolazione periferica del Ministero della Giustizia, espletando diverse funzioni in materia amministrativa (es. attività elettorale). Il Tribunale di Pisa é composto da una sezione civile, una sezione penale, all'interno della quale opera anche l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. La sede si trova a Pisa in Piazza della Repubblica n. 5. Il Tribunale di Pisa ha una competenza per territorio che comprende tutti i comuni della provincia di Pisa.

I SOGGETTI CHE COMPONGONO L'UFFICIO

All'interno del Tribunale lavorano sia i magistrati sia il personale amministrativo destinato alle Cancellerie giudiziarie (civili e penali) ed agli Uffici amministrativi e quello destinato all'Ufficio NEP (Ufficio Unico, Notificazioni, Esecuzioni e Protesti) i quali svolgono funzioni diverse e più precisamente i primi (magistrati) la funzione giurisdizionale, mentre i secondi (personale amministrativo) la funzione strumentale alla giurisdizione ed amministrativa. Nel dettaglio possiamo dire che:

a) Magistrati

Esplicano funzioni giurisdizionali civili e penali sia come giudici monocratici sia come giudici collegiali. In quest'ultimo caso l'Ufficio è composto da 3 (tre) soggetti professionali e si parla di Tribunale collegiale o da 2 (due) soggetti professionali e da 6 (sei) giudici popolari e si parla di Corte di Assise, prevista soltanto in materia penale per fatti penalmente rilevanti molto gravi (es. omicidio, strage; ecc.). Il magistrato che svolge le sue funzioni in Tribunale si chiama giudice che può essere **monocratico, ossia costituito da una sola persona o collegiale, ossia composto da una pluralità di persone (appunto da un collegio di giudicanti).**

Con riferimento alla Giustizia civile e penale sono previsti i seguenti giudici:

- **Il Giudice di Pace**, che ha un suo Ufficio ed una sua sede distinta dal Tribunale;
- **Il Tribunale in composizione monocratica;**

- **Il Tribunale in composizione collegiale (composto da tre giudici);**
- **La Corte di Assise (giudice collegiale previsto soltanto in materia penale), composto da due giudici togati e sei giudici popolari,** che giudica fatti penalmente rilevanti molto gravi (es. omicidio, strage; ecc.);
- **La Corte di Appello (composta da tre giudici)** che ha un suo Ufficio ed una sua sede distinta dal Tribunale ed il cui territorio di competenza si chiama distretto e coincide con il territorio di una regione e ha sede nel capoluogo di regione (es. Firenze per la Regione Toscana);
- **La Corte di Cassazione (composta da cinque giudici, quando pronuncia a sezioni semplici e da sette giudici, quando pronuncia a sezioni unite)** che ha un suo Ufficio ed una sua sede distinta dal Tribunale e coincide con il territorio dell'intero Stato e ha sede a Roma.

b) Il personale amministrativo addetto alle Cancellerie giudiziarie civili e penali ed agli Uffici amministrativi

Svolge prevalentemente attività strumentale alla giurisdizione nell'ambito civile e penale ed anche amministrativa. Tale attività si concretizza nei seguenti compiti: 1) documentazione processuale (es. verbali di udienza); 2) pubblicazione dei provvedimenti (sentenze, ordinanze e decreti) dei giudici (es. sottoscrivendo con il deposito l'atto a firma del giudice, dandogli la data certa dell'avvenuto deposito); 3) di natura amministrativa (es. atti di notorietà; autenticazione di firma; rilascio copie autentiche; ecc.). Nell'ambito del personale amministrativo il codice di procedura civile parla del Cancelliere.

- **Il Cancelliere** è l'ufficio complementare del giudice e svolge prevalentemente funzioni amministrative. E' il principale collaboratore del giudice, in quanto è destinato, con la sua attività, a predisporre le migliori condizioni affinché il giudice possa emettere la decisione. Nell'esercizio delle sue funzioni ha piena autonomia ed espleta assistenza al magistrato in udienza. Tale attività si concretizza nel verbale di udienza. Inoltre rilascia copie autentiche degli atti del giudice, conserva gli atti medesimi, nonché quelli degli avvocati, forma il fascicolo processuale all'interno del quale sono contenuti gli atti che provengono dall'avvocato (es. atto di citazione; i verbali di causa; i provvedimenti del giudice: decreti, ordinanze e sentenze).

c) Il personale amministrativo addetto all'Ufficio NEP (Ufficio Unico, Notificazioni, Esecuzioni e Protesti)

Compie l'attività di notificazione degli atti processuali provenienti dalle parti private (avvocati) e del giudice (sentenze, ordinanze e decreti), consegnando al soggetto destinatario l'atto medesimo e documentando tale attività con un verbale che si chiama notifica. Nell'ambito del personale addetto all'Unep il codice di procedura civile parla dell'Ufficiale Giudiziario:

- **L'Ufficiale Giudiziario**, svolge prevalentemente compiti esecutivi, quali ad esempio: 1) le notificazioni dell'atto di citazione (atto dell'avvocato), delle sentenze (atto del giudice); 2) le esecuzioni, che consistono in attività materiali, ma sempre di natura giurisdizionale, quali ad esempio: il pignoramento e la vendita dei beni.

Altri soggetti che svolgono un ruolo importante nel processo civile sono, ma che non fanno parte dell'Ufficio Giudiziario:

1) IL DIFENSORE: che è colui il quale sta in giudizio in luogo della parte, in virtù di un rapporto giuridico (mandato con rappresentanza) in base al quale agisce nel nome e per conto della parte medesima, in quanto tranne che in casi molto limitati le persone non possono difendersi da sole nel processo, ma devono essere rappresentate dal difensore, che ha quelle conoscenze giuridiche che costituiscono una garanzia di idonea e adeguata difesa nel giudizio.;

2) GLI AUSILIARI DEL GIUDICE: i quali garantiscono, in base alle specifiche competenze tecniche possedute, al giudice di potere esplicare la sua attività giurisdizionale nel miglior modo possibile, quando devono essere compiuti atti di tipo specialistico o si debbano custodire oggetti sequestrati o pignorati. Gli ausiliari del giudice sono:

- **Il consulente tecnico;**
- **Il custode;**
- **L'interprete;**
- **Lo stimatore;**
- **Il notaio.**